

STATUTO

"CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO" - S.P.A. -

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SALERNO SA VIA FUORNI 86

Codice fiscale: 03204280659

Numero Rea: SA - 218525

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2007 - Statuto completo	2
--	---

partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali.

Il Presidente, presa la parola, sull'argomento all'ordine del giorno evidenzia che ai sensi del comma 729 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (e Dpcm 26 luglio 2007) il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali non può essere superiore a tre ovvero a cinque nell'ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia superiore all'importo di cui al detto Dpcm (due milioni di euro).

Pertanto, tenuto conto che lo statuto dispone che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da tre a **sette** membri, è necessario il proposto adeguamento.

Terminate le comunicazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione: nessuno chiede la parola. Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito; quindi accerta e constata che l'assemblea, con voto manifestato per appello nominale e per alzata di mano, in persona dell'unico socio

HA DELIBERATO

= di modificare l'art.20 dello statuto onde, nel rispetto dell'attuale normativa di cui al Dpcm 26 luglio 2007 in attuazione del comma 729 dell'art.1 della Legge n.296/2006, sia previsto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, nel rispetto dell'attuale normativa di cui al Dpcm 26 luglio 2007 in attuazione del comma 729 dell'art.1 della Legge n.296/2006 (con l'effetto che laddove fossero non più applicabili i parametri di cui a tale normativa, il numero dei membri sarà liberamente determinabile tra il minimo e il massimo di cui innanzi);

= di non procedere a variazione del vigente organo di amministrazione - essendo rispettato il dettato normativo - stante:

* il capitale sociale di euro 4.165.915,68;

* il tetto di cui a detto decreto che consente fino ad un numero massimo di cinque consiglieri di amministrazione;

* l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione con quattro membri;

= di approvare il testo aggiornato dello statuto che il Presidente, dichiarandone la conformità a quanto deliberato, mi consegna e che io notaio allego al presente verbale, sotto la lettera "A".

Il Presidente, infine, proclama i risultati della votazione e, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dello statuto di cui i presenti dichiarano di aver preso visione.

Io Notaio

ho letto tale atto, presente l'assemblea, al costituito che lo approva.

Dattiloscritto da persona fida

Consta di fogli uno per facciate quattro fin qui.

F.TO: VINCENZO CESAREO - GIUSEPPE MONICA NOTAIO.

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE – SEDE – DOMICILIO SOCI – DURATA DELLA SOCIETA' –
OGGETTO.**

ART. 1

E' costituita una Società per azioni con la denominazione

"CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO S.p.A."

ART. 2

La Società, ha sede legale in Salerno.

Il trasferimento della sede, nell' ambito del Comune di Salerno, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Il domicilio legale dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il domicilio legale dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è quello risultante dai libri sociali.

ART. 4

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31/12/2025 e potrà essere prorogata con deliberazione dell' Assemblea dei Soci, osservate le norme del presente Statuto e della legislazione vigente.

ART. 5

La Società, ha per oggetto:

1. L' acquisto del latte;
2. Il trattamento igienico ed il confezionamento del latte alimentare, secondo le migliori norme tecniche ed igieniche;
3. La vendita e la distribuzione del latte alle diverse utenze;
4. La produzione e/o la commercializzazione di prodotti derivati e ricavati dalla lavorazione del latte e dei prodotti caseari;
5. La commercializzazione e/o la produzione di bevande e prodotti a base di latte e suoi derivati;
6. La commercializzazione e/o la produzione di bevande e prodotti alimentari in genere
7. La promozione di iniziative per la diffusione del consumo del latte, dei derivati e degli alimentari in genere.

La Società, commercializza i propri prodotti nel comune di Salerno e in tutta la Provincia di Salerno. La sua attività si potrà estendere anche a territori appartenenti ad altre Province della Regione Campania e delle altre Regioni.

Il ciclo produttivo del latte fresco pastorizzato viene effettuato nello stabilimento aziendale sito in Salerno.

La società, potrà compiere quale attività non prevalente tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall' organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell' oggetto sociale. Potrà, anche, assumere, sia direttamente sia indirettamente partecipazioni in altre Società od altre Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI.

ART. 6

Il Capitale sociale è di euro **4.165.915,68** (quattromilionicentosessantacinquemilanovecentoquindici/68) diviso in numero **807.348** (ottocentosettemilatrecentoquarantotto) azioni nominative di euro **5,16** cadauna, per quanto riferito ai valori patrimoniali conferiti.

ART. 7

I certificati di azioni sono staccati da un libro a matrice e sono numerati progressivamente. Essi recano la firma del Presidente e di un amministratore.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

ART. 8

La Società, può deliberare la emissione di obbligazioni, previa deliberazione dell'

Assemblea dei soci assunta in conformità al disposto dell' articolo 2410 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. Codice Civile: La deliberazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art. 2447 ter, ultimo comma.

ART. 10

Sono organi della Società:

- L' Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente – Amministratore delegato
- Il Collegio Sindacale

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L' Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, fermo quanto disposto dall' art.2437 del Codice Civile.

ART.12

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 13

L' Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno per l' approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale o entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all' oggetto della società lo richiedano: in quest' ultimo caso peraltro i componenti dell' organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L' Assemblea ordinaria:

Approva il bilancio annuale, i programmi, le relazioni previsionali ed i piani Finanziari;
Nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, salvo quanto disposto dal successivo art. 20;
Determina il compenso del Presidente – Amministratore delegato, degli Amministratori e dei Sindaci;
Discute tutti gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di porre all' ordine del giorno;
Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L' Assemblea straordinaria delibera:

Sulle modificazioni dello statuto;
Sulla emissione di obbligazioni;
Sullo scioglimento, sulla fusione e sulla scissione della società;
Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
Su quanto altro indicato dall' avviso di convocazione.

ART. 14

L' Assemblea è convocata mediante avviso – contenente l' ordine del giorno – comunicato ai soci con nota raccomandata a/r almeno 8 (otto) giorni prima dell' adunanza, nel caso in cui il capitale sociale sia destinato in parte ad azionariato diffuso, la convocazione è effettuata con la pubblicazione dell' avviso su almeno due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale.

Nello stesso avviso dovrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l' assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l' intero capitale sociale e partecipa all' assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le assemblee potranno tenersi in luoghi diversi dalla sede sociale, purchè in Italia, in tal caso l' avviso di convocazione deve indicare espressamente il luogo dove sarà tenuta l' assemblea.

ART. 15

Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea con le modalità previste dall' art. 2372 del codice civile.

I Soci non possono farsi rappresentare nell' Assemblea da chi sia dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all' Assemblea stessa.

ART. 16

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da persona designata dalla stessa Assemblea.

Il presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dal Presidente. Per le Assemblee straordinarie il segretario deve essere un Notaio.

ART. 17

L' Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, nonché nei casi previsti dalla legge.

ART. 18

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l' Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta, qualunque sia la quota di capitale sociale presente.

L' Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

ART. 19

Delle deliberazioni dell' Assemblea viene redatto processo verbale dal Segretario; esso deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni delle Assemblee sono dichiarati conformi dal Presidente della Società e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, nel rispetto dell'attuale normativa di cui al Dpcm 26 luglio 2007 in attuazione del comma 729 dell'art.1 della Legge n.296/2006 (con l'effetto che laddove fossero non più applicabili i parametri di cui a tale normativa, il numero dei membri sarà liberamente determinabile tra il minimo e il massimo di cui innanzi).

Gli amministratori sono nominati anche tra non soci scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l' anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Il Sindaco di Salerno, ai sensi, dell'art. 2449 Codice Civile nomina il

Presidente-Amministratore Delegato. E' comunque riservata al Sindaco di Salerno la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea dei Soci garantendo la rappresentanza della eventuale minoranza.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.

La cessazione della carica della maggioranza degli Amministratori per dimissioni o altre cause, determina la decadenza immediata dell' intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fino ad un numero comunque inferiore alla maggioranza dei componenti l' organo amministrativo, i componenti restanti in carica (purchè la maggioranza di questi risulta costituita da nominati dal Sindaco di Salerno o dall' Assemblea), provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Resta ferma la riserva di nomina di cui all' art. 2449 Codice Civile

Il Presidente – Amministratore delegato provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza del Presidente alla riunione, questa è presieduta dall' Amministratore più anziano di età.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza eccezione alcuna, eccetto per quanto è dalla legge o dal presente statuto espressamente riservato all' Assemblea.

ART. 23

La convocazione del Consiglio sarà fatta con lettera raccomandata o telex o telefax da spedirsi ai membri ed ai sindaci effettivi, almeno sette giorni prima di quello fissato per l' adunanza, o in caso di urgenza mediante un telegramma inviato ventiquattro ore prima di quello fissato per l' adunanza.

Le delibere del Consiglio sono valide con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio potrà essere convocato anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

Il Consiglio affida le funzioni di Segretario ad un dipendente della Società.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone i compensi e attribuzioni a norma di legge.

ART. 25

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente – Amministratore Delegato o su suo mandato ad altro componente e/o al Direttore Generale.

ART. 26

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri, il compenso e la durata.

Il Direttore Generale partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

ART. 27

La rappresentanza sociale spetta al Presidente – Amministratore Delegato.

La rappresentanza sociale, spetta, altresì, al Direttore Generale e ad altri soggetti, limitatamente all' esercizio dei poteri loro delegati.

TITOLO V
IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 28

Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis Codice Civile ed esercita il controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e 2409 ter Codice Civile.

Il Collegio Sindacale é composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dal Comune di Salerno, qualunque sia la percentuale di partecipazione azionaria dello stesso. Esso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina dei Sindaci da parte dell' assemblea si stabilisce che ad ogni azione sia attribuito un voto per la nomina di un solo Sindaco.

Coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti saranno eletti.

I soci che siano titolari di più azioni avranno la possibilità di far convergere i loro voti su uno o più candidati nel modo che riterranno più opportuno, in modo tale che ciascun socio abbia la possibilità di frazionare le sue azioni votando più Sindaci, fermo restando che ogni azione deve esprimere il suo voto a favore di un solo candidato.

In caso di parità di voti, sarà eletto, nell' ordine quello avente più anni di esercizio nella carica di Sindaco di altre società, e, successivamente, quello più anziano di età.

Se in base a tale risultato non dovesse risultare eletto alcuno dei candidati per i quali abbia votato il comune di Salerno, sarà eletto automaticamente il candidato che avrà conseguito più voti da parte del Comune di Salerno, a discapito del candidato con il minor numero dei voti, secondo il meccanismo sopra descritto.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta in ogni modo ad un Sindaco effettivo nominato dal Comune di Salerno.

La nomina, la durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei Sindaci sono regolati dalla legge.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

ART. 29

L' esercizio sociale, ad eccezione del primo, comincia con il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l' organo d' amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

ART. 30

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l' Assemblea, il bilancio di cui all' articolo precedente é sottoposto all' esame dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima dell' assemblea il bilancio stesso é depositato presso la sede sociale unitamente alle relazioni dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuto a disposizione dei soci.

Entro lo stesso termine, copia della documentazione di cui al paragrafo precedente viene inviata al Comune di Salerno, nella persona del Sindaco.

ART. 31

Gli utili netti d' esercizio, prelevato il 5% per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il venti per cento del capitale sociale, verranno assegnati alle azioni.

L' assemblea può deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali prelevamenti sugli utili oppure può disporre di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ART. 32

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall' organo di amministrazione e nei termini indicati dallo stesso.

ART. 33

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili andranno prescritti a favore della Società.

T I T O L O V I I

PROROGA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 34

Per la proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le disposizioni vigenti in materia.

T I T O L O V I I I

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti deliberazioni:

- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede fuori del territorio italiano;
- revoca dello stato di liquidazione;
- modifica delle clausole statutarie concernenti il diritto di voto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- la proroga del termine;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 36

Qualsiasi controversia sull' interpretazione e l' esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra o soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la Società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

ART. 37

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall' atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

F.TO: VINCENZO CESAREO - GIUSEPPE MONICA NOTAIO.

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette per la registrazione ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico)